Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 57.

Gettoni di presenza e diarie di missione ai membri estranei alle Amministrazioni dello Stato chiamati a far parte delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte delle Commissioni di inchiesta formale sui sinistri marittimi è corrisposto un gettone giornaliero di presenza di L. 100 a decorrere dal 1° luglio 1944 e di L. 250 a decorrere dal 1° luglio 1945.

A coloro che fossero chiamati fuori della loro residenza compete, in aggiunta al trattamento di cui al precedente comma, la diaria giornaliera di L. 75 oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Sulle predette misure non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 1 che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, in genere, dagli enti di diritto pubblico, spetta il gettone di presenza nella medesima misura prevista per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le disposizioni in esso sancite hanno effetto per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risulteranno dipendenti dall'Amministrazione italiana e, per le altre provincie, dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 58.

Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, hanno piena validità, ad ogni effetto, anche dopo la restitu-

zione dei singoli territori all'Amministrazione italiana, tutti i provvedimenti di blocco dei depositi bancari e postali e dei titoli di credito di cui all'articolo seguente effettuati in applicazione dei proclami e delle disposizioni delle Autorità Militari Alleate.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disciplinare la procedura per lo sblocco dei conti correnti, anticipazioni, depositi e conti bancari e postali di ogni specie, cassette di sicurezza, assegni bancari, assegni circolari, vaglia bancari, vaglia postali e bonifici, vaglia del Tesoro, nonchè lettere di credito, bloccati per effetto di provvedimenti disposti dalle aziende di credito e dagli uffici postali in applicazione degli anzidetti proclami e delle disposizioni a suo tempo emanate dalle Autorità Militari Alleate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 59.

Modificazioni alle vigenti disposizioni circa l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La tabella predetta può essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 2.

Il diritto al ricovero in ospedali o in case private di cura, convenzionati con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalità, condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.

Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e resta in vigore fino al 30 aprile 1946.

Esso avrà effetto per l'applicazione della nuova misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal l'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno della sua entrata in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 15. — FRASCA

Tabella per le prestazioni in danaro e per i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

A

PRESTAZIONI IN DANARO

1. Indennità giornaliera di malattia: in misura pari alla metà del salario medio giornaliero percepito nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e in caso di un'attività non continuativa nei periodi predetti in misura uguale al triplo della paga media oraria globale percepita.

2. Indennità per parto . . . . L. 1.000

3. Assegno funerario . . . . » 2.000

4. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:

a) per intervento chirurgico a domicilio » 3.000

b) per ricovero e cura in ospedale o in casa di cura privata . . . . » 2.500

oltre il 50 % dell'eccedenza purchè il ricovero avvenga in ospedali o case private di cura, autorizzati dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

B

CONTRIBUTI

1. Cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari.

2. Tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 60.

Modificazioni alle vigenti disposizioni circa l'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, che istituisce l'Ente mutualità Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i contratti collettivi concernenti l'assistenza di malattia dei salariati agricoli e dei mezzadri e coloni;

Visto lo statuto della Federazione nazionale delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli approvato con R. decreto 4 dicembre 1939, n. 2221;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:

a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti ed i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissata nell'allegata tabella *A;*

b) per i coloni e mezzadri di età superiore ai dodici anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nell'allegata tabella *A*.

Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo è determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondenti al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-cultura, in conformità dei criteri stabiliti dal R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

La percentuale del contributo, e le corrispondenti aliquote per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il contributo è dovuto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Art. 2.

Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura dell'indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

La tabella può essere modificata mediante decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Le modalità, i limiti ed i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreti Luogotenenziali, promossi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali suindicate nelle forme di cui agli articoli 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 3.

Agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:

a) salariati fissi ed assimilati a contratto annuo;

b) obbligati;

c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;

d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate all'anno;

e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende agricole da 101 a 150 giornate all'anno;

f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso le aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;

g) coloni e mezzadri.

I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validità del contratto stesso.

I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*), qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.

Art. 4.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la inscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi.

Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dall'elenco nominativo e con lo scadere del periodo di validità dell'elenco in cui il lavoratore trovasi iscritto.

E' tuttavia consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla inscrizione negli elenchi nominativi. L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.

Con le modalità di cui al comma precedente è consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.

Con successivo provvedimento su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, il diritto alle prestazioni può essere esteso anche ai giornalieri di campagna occupati in lavori stagionali per meno di 51 giornate nel corso dell'anno agrario, limitatamente però alle malattie insorte durante il periodo dell'occupazione stagionale.

Con lo stesso provvedimento saranno indicate le modalità di accertamento dei lavoratori e la categoria cui gli stessi lavoratori stagionali sono equiparati agli effetti delle prestazioni.

Art. 5.

Le prestazioni di cui al presente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno.

L'indennità giornaliera alle categorie che ne hanno diritto è concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni sempre che perduri incapacità al lavoro e richieda le cure del medico.

Alle donne assicurate compete una indennità giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto ed il puerperio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e resta in vigore fino al 30 aprile 1946.

Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° gennaio 1946 e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui divenga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 16. — FRASCA

TABELLA *A*.

Contributi.

CATEGORIE	Contributo percentuale sul guadagno medio e quote capitarie annue	Contributi per giornata di lavoro
Salariati fissi uomini . .	L. 4,50	L. 4,50
Salariati fissi donne e ragazzi	» 4,50	» 3,04
Braccianti uomini . . .	» 4,50	» 6,10
Braccianti donne e ragazzi	» 4,50	» 4,10
Coloni e mezzadri . . .	» 336 — annue per unità lavorativa	» 1,40

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TABELLA *B*.

Prestazioni.

Categoria	Prestazioni	Prestazioni ai famigliari conviventi a carico
1) Salariati fissi, assimilati obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti	Indennità: a) uomini L. 60 b) donne o ragazzi L. 40 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica » » farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
2) Braccianti o compartecipanti abituali	Indennità: a) uomini L. 40 b) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica » » specialistica » » ospedaliera » » farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
3) Braccianti o compartecipanti occasionali	Indennità: a) uomini L. 40 b) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica » » farmaceutica	
4) Braccianti o compartecipanti eccezionali	Indennità: a) uomini L. 25 b) donne o ragazzi L. 16 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica	
5) Coloni e mezzadri	Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto che con provvedimenti del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Cuneo, in data 8 e 25 maggio 1945, i signori ing. Giovanni Capello, Giuseppe Franchino, dott. Francesco Enrico Occelli, rag. Armando Pianeta e geom. Spirito Renaudo sono stati nominati commissari straordinari della Cassa di risparmio di Cuneo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

L'avv. Antonio Bassignano e il sig. Luigi Isoardi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale con sede in Cuneo, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(592)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.
Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 1° maggio 1942, con il quale il sig. Dante Villani venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto vice presidente che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il sig. Gaetano Scala fu Giovanni è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(593)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 28 agosto 1943, con il quale il dott. Giacomo Bertossi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova;

Considerato che il predetto dott. Bertossi è stato esonerato dalla suddetta carica dalle autorità politiche del luogo ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Nicolò Trevisan fu Pietro è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, con sede in Palmanova, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(591)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Aosta in data 8 gennaio 1945, con il quale il dott. Domenico Naja è stato riconfermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea;

Considerato che il predetto dott. Naja è decaduto dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

Il dott. Domenico Naja è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

(590) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Ceroplast, con sede in Milano, via Guicciardini n. 6 (fabbrica cerotti ed adesivi per uso sanitario), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalanti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Ceroplast, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Speri Marcora.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

(585) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della « S.A.B.O. » - Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 7 giugno 1945, n. 1775, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Bergamo;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.B.O. » - Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., con sede in Bergamo, via Lorenzo Lotto n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « S.A.B.O. » - Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., con sede in Bergamo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Giovan Battista Cortinovis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(582)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana della « Agrippina », società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 10 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano;

Ritenuto che il Ministero dell'industria e del commercio, con nota 11 febbraio 1946, n. 140172, ha comunicato che la suindicata rappresentanza è in grado di continuare l'esercizio dell'attività, senza l'aiuto della casa madre;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Il sequestratario della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano, sig. Bruno Sforni, è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(588)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia sulle piazze di Cinisi e Chiusa Sclafani (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cinisi e Chiusa Sclafani (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(603)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 3 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano;

Ritenuto che il Ministero dell'industria e del commercio con nota 11 febbraio 1946, n. 140172, ha comunicato che la suindicata rappresentanza è in grado di continuare l'esercizio dell'attività senza l'aiuto della casa madre;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Il sequestratario della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, sig. Bruno Sforni, è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(589)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Brescia in data 14 dicembre 1945, con il quale i signori avv. Arrigo Settili e ing. Antonio Lechi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, in sostituzione del rag. Giuseppe Ghidini che si è dimesso e del cav. Luigi Ferro che è deceduto;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte stesso;

Decreta:

I signori avv. Arrigo Settili fu Giuseppe e ing. Antonio Lechi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(598)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro·

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale a artigiana di Castelmassa (Rovigo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopra citato, n. 375;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 16 giugno 1939, con il quale, fra l'altro, i signori dott. Mosè Tasselli e ing. Stefano Mortari, furono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Rovigo in data 18 dicembre 1945, con il quale i signori Alberto Civieri e Alfio Olivari sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta, in sostituzione del dott Tasselli che si è dimesso e dell'ing. Mortari che è deceduto;

Decreta:

I signori Alberto Civieri e Alfio Olivari sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(597)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Parma in data 26 giugno 1945, con il quale l'avvocato Lino Carrara venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Busseto;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte anzidetto;

Decreta:

Il sig. Lino Macchiavelli fu Alessandro è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21
dal 1° al 15 novembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Avellino	Montoro Superiore	B	—	1
Bari	Gravina di Puglia	B	1	—
Brescia	Brescia	B	1	1
Cagliari	Sant'Antioco	O	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Catanzaro	Crotone	B	—	1
Id.	Rombiolo	B	—	1
Id.	Soveria Mannelli	B	—	1
Frosinone	Anagni	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
L'Aquila	Corfinio	Cap	—	3
Id.	Scoppito	Cap	1	—
Lecce	Sternatia	E	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Cutrofiano	O	1	—
Nuoro	Meana Sardo	B	—	2
Id.	Villagrande	C	—	1
Id.	Id.	E	—	2
Pavia	Codevilla	B	1	—
Pistoia	Larciano	E	—	1
Rieti	Scandriglia	S	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Piaggine	B	—	2
Id.	Ravello	B	1	—
Sassari	Chiaramonti	B	—	1
Teramo	Rocca Santa Maria	S	—	1
Terni	Terni	B	1	—
Torino	San Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Pessinetto	B	1	—
			12	25
	Carbonchio sintomatico			
Sassari	Nulvi	B	—	1
Id.	Tempio	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Casasco	B	—	2
Id.	Francavilla Bisio	B	—	2
Id.	Frugarolo	B	1	—
Apuania	Pontremoli	B	—	5
Id.	Filattiera	BS	—	7
Asti	Mombaruzzo	B	4	—
Avellino	Ariano Irpino	B	2	—
Bari	Bitritto	B	1	—
Benevento	Paduli	B	1	—
Id.	Amorosi	B	—	3
Bergamo	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Treviglio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Bergamo	Zanica	B	1	—
Cagliari	Teulada	B	2	—
Campobasso	Agnone	BS	3	—
Id.	Belmonte Sannio	B	1	—
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Id.	OSC	5	—
Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Jelsi	BOSE	21	—
Id.	San Martino in Pensilis	B	1	—
Id.	Pietracatella	B	9	—
Catanzaro	Amato	B	—	3
Id.	Badolato	BS	—	8
Id.	Davoli	B	—	9
Id.	Gagliato	B	—	4
Id.	Guardavalle	BO	—	1
Id.	Isca sul Jonio	B	—	16
Id.	Santa Caterina del Jonio	BSO	—	21
Chieti	Casalagnida	B	1	—
Id.	Chieti	B	—	1
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Lanciano	BS	—	2
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Roio	B	2	—
Id.	Sant'Eusanio	BO	—	1
Id.	Tornareccio	B	1	—
Id.	Torrevecchia	B	1	—
Id.	Vasto	B	1	—
Como	Barzago	B	1	—
Id.	Blessagno	B	4	—
Id.	Bulciago	B	1	—
Id.	Colico	B	1	1
Id.	Garbagnate Monastero	B	—	2
Id.	Mariano Comense	B	2	1
Id.	Missaglia	B	1	—
Id.	Osnago	B	1	1
Id.	Rogeno	B	—	4
Cosenza	Amantea	B	6	—
Id.	Fiumefreddo	B	4	—
Cremona	Pandino	B	—	2
Firenze	Firenze	B	—	1
Frosinone	Guarcino	O	10	—
Id.	Vico nel Lazio	O	20	—
Id.	Sora	O	4	—
Genova	Genova	O	1	—
Id.	Mele	O	1	—
Id.	Vobbia	O	—	1
L'Aquila	Castel di Ieri	O	—	6
Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	1	4
Id.	Massa d'Albe	B	—	3
Id.	Ortona de' Marsi	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Latina	Latina	B	3	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Sonnino	B	1	—
Id.	San Felice Circeo	B	—	1
Matera	Matera	C	1	—
Id.	Montalbano Jonico	C	1	—
Id.	Bernalda	C	1	—
Id.	Pisticci	C	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	C	1	—
Id.	Rotondella	C	1	—
Messina	Messina	B	15	7
Id.	Fiumedinisi	B	3	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Messina	Taormina	B	—	1
Id.	Santa Teresa di Riva	B	2	2
Napoli	Agerola	S	—	5
Id.	Brusciano	B	—	1
Id.	Casoria	B	—	1
Id.	Marigliano	B	1	—
Id.	Napoli	B	—	5
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Cameri	B	8	1
Id.	Momo	B	3	5
Id.	Oleggio	B	1	2
Pavia	Pavia	B	1	—
Id.	San Martino Siccomario	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	—	2
Id.	Groppello Cairoli	B	—	3
Id.	Castelnovetto	B	—	2
Id.	Robecco Pavese	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Pisa	San Giuliano	B	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	B	3	1
Id.	Candidoni	B	1	—
Id.	Caulonia	B	1	2
Id.	Feroleto	B	—	1
Id.	Gioia Tauro	B	3	—
Id.	Laureana	B	1	—
Id.	Melicucca	B	1	—
Id.	Polistena	B	2	1
Id.	Palmi	B	2	2
Id.	Reggio Calabria	B	4	—
Id.	Rizziconi	B	5	1
Id.	Serrata	B	1	—
Id.	Seminara	B	2	—
Id.	Scilla	B	3	—
Id.	Siderno	B	1	—
Id.	San Roberto	B	2	—
Id.	Taurianova	B	4	1
Rieti	Rieti	B	14	14
Id.	Campagnano Romano	B	1	—
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	3	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Roma	B	4	2
Id.	Percile	B	—	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Maiori	B	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Terni	Terni	B	2	1
Torino	Caselle	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	3	1
Id.	Poirino	B	7	—
Id.	Chivasso	B	2	3
Id.	Venaria	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	2	3
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Nichelino	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	—	1
Id.	San Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	2
Id.	Brandizzo	B	—	1
Id.	Orbassano	B	—	1
Id.	San Morizio	B	—	1
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Grugliasco	B	—	2
Varese	Cardano al Campo	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Mercallo	B	—	1
			268	204
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Acqui	S	2	—
Id.	Alessandria	S	1	—
Id.	Alice Bel Colle	S	—	2
Id.	Cavatore	S	1	—
Id.	Grognardo	S	—	1
Id.	Valenza	S	—	4
Ancona	Castelfidardo	S	2	—
Id.	Osimo	S	1	1
Ascoli Piceno	Maltignano	S	—	1
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	9
Id.	Spinetoli	S	2	—
Asti	Cortanze	S	1	—
Id.	Canelli	S	1	—
Id.	Piea	S	1	—
Avellino	Calitri	S	—	4
Id.	San Sossio Baronia	S	—	2
Bergamo	Villongo	S	—	1
Brescia	Manerba	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	2
Cosenza	Amantea	S	6	—
Ferrara	Ferrara	S	1	5
L'Aquila	Castel di Ieri	S	—	1
Id.	Fontecchio	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	1	3
Id.	Massa d'Albe	S	—	3
Id.	Sulmona	S	1	—
Id.	Tagliacozzo	S	—	3
Id.	Trasacco	S	3	2
Id.	Villalago	S	1	—
Lucca	Capannori	S	—	2
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	3
Id.	Grottole	S	1	10
Id.	Irsina	S	1	—
Id.	Matera	S	1	15
Id.	Miglionico	S	1	17
Id.	Pomarico	S	—	10
Id.	Ferrandina	S	—	2
Modena	Polinago	S	—	1
Id.	Medolla	S	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	S	—	1
Napoli	Pompei	S	—	12
Id.	Vico Equense	S	—	3
Padova	Abano	S	—	1
Id.	Lozzo	S	1	—
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	1	1
Id.	Tribano	S	1	—
Id.	Saonara	S	1	—
Pavia	Langosco	S	—	1
Id.	Vigevano	S	—	1
Pesaro	Cagli	S	—	5
Id.	Cantiano	S	—	2
Id.	Frontone Serra	S	—	2
Id.	Macerata Feltria	S	—	3
Id.	Pergola	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	5
Id.	Tavoleto	S	—	4
Id.	Saltara	S	—	1
Id.	Serungarina	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Pisa	Vecchiano	S	—	1
Potenza	Calvello	S	—	1
Id.	Campomaggiore	S	—	4
Id.	Vietri di Potenza	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	3
Rieti	Rieti	S	—	1
Id.	Scandriglia	S	—	1
Id.	Pescorocchiano	S	—	3
Rovigo	Adria	S	4	2
Id.	Loreo	S	1	—
Id.	Pontecchio Polesine	S	—	1
Id.	Trecenta	S	3	—
Siracusa	Rosolini	S	6	—
Teramo	Penna Sant'Andrea	S	—	1
Id.	Silvi	S	3	2
Terni	Terni	S	1	—
Trento	Montagna	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Motta di Livenza	S	3	—
Id.	Gorgo al Monticano	S	2	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	4	5
Id.	Cividale	S	2	6
Id.	Spilimbergo	S	2	2
Id.	Fiume Veneto	S	1	4
Id.	Codroipo	S	1	1
Id.	Fagagna	S	—	2
Id.	Bertiolo	S	—	1
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	1	—
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	1
Vicenza	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Creazzo	S	—	2
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	3
Id.	Orgiano	S	—	4
Viterbo	Canino	S	1	—
Id.	Gallese	S	1	—
Id.	Orte	S	1	—
			78	213
	Peste e setticimia dei suini			
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Cerreto d'Esi	S	—	1
Id.	Chiaravalle	S	2	—
Id.	Senigallia	S	5	1
Id.	Numana	S	2	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Pieve Santo Stefano	S	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	1	1
Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Falerone	S	1	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Montemonaco	S	1	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	2	—
Id.	Monturano	S	—	3
Id.	Petritoli	S	—	3
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	—
Avellino	Caposele	S	—	1
Bari	Altamura	S	—	7
Id.	Turi	S	—	1
	Segue: *Peste e setticimia dei suini*			
Bergamo	Adrara San Martino	S	1	—
Id.	Adrara San Rocco	S	—	1
Id.	Gandosso	S	—	1
Id.	Palosco	S	1	—
Id.	Vercurago	S	1	—
Id.	Viadanica	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Id.	Imola	S	—	4
Brescia	Chiari	S	1	—
Id.	Pontoglio	S	1	—
Id.	Poncarale	S	1	—
Id.	Gottolengo	S	1	—
Id.	Offlaga	S	1	—
Id.	Pompiano	S	1	—
Id.	Verolanuova	S	—	1
Id.	Orzinuovi	S	—	1
Id.	Leno	S	—	1
Id.	Coccaglio	S	—	1
Campobasso	Belmonte Sannio	S	1	—
Id.	Cantalupo nel Sannio	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	3	—
Id.	Frosolone	S	—	4
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	93
Id.	Venafro	S	—	3
Id.	Vinchiaturo	S	2	4
Chieti	Atessa	S	1	—
Id.	Chieti	S	1	—
Id.	Casalincontrada	S	—	2
Id.	Castel Frentano	S	—	1
Id.	Fraine	S	—	5
Como	Brenna	S	—	3
Id.	Merone	S	1	—
Id.	Nibionno	S	1	—
Id.	Rogeno	S	2	—
Cosenza	Campana	S	—	5
Id.	Scala Celi	S	—	2
Cremona	Crema	S	—	1
Id.	Cremona	S	1	—
Id.	Formigara	S	1	—
Id.	Palvareto	S	1	—
Id.	Vailate	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	2	6
Foggia	Pietra Montecorvino	S	5	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	12	2
Id.	Orsara di Puglia	S	1	18
Id.	Volturino	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	6	1
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Anzano di Puglia	S	—	3
Id.	Troia	S	—	2
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Chieuti	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	—	2
L'Aquila	Fossa	S	2	—
Id.	L'Aquila	S	2	4
Id.	Tagliacozzo	S	—	5
Id.	Tornimparte	S	—	1
Id.	Trasacco	S	4	3
Modena	Ravarino	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	3
Napoli	Afragola	S	—	6
Novara	Novara	S	2	—
Id.	Cerano	S	1	—
Nuoro	Genoni	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini			
Nuoro	Isili	S	—	2
Padova	Arre	S	—	2
Id.	Battaglia	S	2	—
Id.	Bovolenta	S	—	1
Id.	Candiana	S	3	—
Id.	Carrara Santo Stefano	S	2	—
Id.	Correzzola	S	2	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Id.	Lozzo	S	—	4
Id.	Pontelongo	S	3	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Id.	Terrassa	S	—	2
Id.	Vò	S	1	1
Pavia	Certosa di Pavia	S	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	S	1	—
Ravenna	Alfonsine	S	7	5
Reggio Calabria	Bovalino	S	—	3
Id.	Motta San Giovanni	S	—	5
Id.	Reggio Calabria	S	—	7
Roma	Roma	S	1	2
Id.	Velletri	S	2	—
Rovigo	Adria	S	2	8
Id.	Bosaro	S	30	—
Id.	Canaro	S	—	2
Id.	Ceneselli	S	4	—
Id.	Contarina	S	—	14
Id.	Fiesso Umbertiano	S	2	—
Id.	Guarda Veneta	S	12	—
Id.	Lusia	S	6	—
Id.	Pincara	S	—	4
Id.	Polesella	S	450	—
Id.	Rovigo	S	4	1
Id.	S. Martino di Venezze	S	15	2
Id.	Trecenta	S	8	—
Id.	Villadose	S	—	3
Salerno	Pontecagnano	S	1	—
Id.	Amalfi	S	—	1
Id.	Minori	S	—	1
Id.	Buccino	S	—	1
Id.	Salerno	S	—	1
Sassari	Bonnanaro	S	1	—
Id.	Bonorva	S	1	—
Id.	Borutta	S	1	—
Id.	Siligo	S	1	—
Id.	Torralba	S	1	—
Id.	Nulvi	S	—	2
Id.	Villanova Monteleone	S	—	2
Siena	Torrita di Siena	S	2	—
Id.	Montepulciano	S	7	—
Trento	Isera	S	—	1
Id.	Magré	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	S	1	—
Id.	Pederobba	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	1
Id.	Spresiano	S	1	—
Udine	Treppo Grande	S	1	—
Id.	Buja	S	—	1
Varese	Angera	S	1	1
Venezia	Cona	S	2	—
Vercelli	Villarboit	S	—	1
Verona	Terrazzo	S	—	5
Vicenza	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Creazzo	S	—	2
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	3
Vicenza	Orgiano	S	—	4
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Creazzo	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	27
Id.	Orgiano	S	—	2
Id.	Sovizzo	S	—	1
Viterbo	Capranica	S	1	—
Id.	Tarquinia	S	—	1
			673	368
	Morva			
Bergamo	Romano Lombardo	E	7	—
Id.	Palazzago	E	1	—
Brescia	Comezzano	E	1	—
			9	—
	Farcino criptococcico			
Apuaina	Carrara	E	—	1
Bari	Bari	E	10	—
Id.	Bitritto	E	1	1
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	—
Id.	Noci	E	—	1
Id.	Putignano	E	—	1
Id.	Triggiano	E	—	2
Bergamo	Capizzone	E	1	—
Brindisi	Mesagne	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	E	1	—
Catania	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	6	1
Id.	Misterbianco	E	1	—
Messina	Messina	E	3	15
Napoli	Napoli	E	—	4
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	2	3
Id.	Comiso	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Sassari	Alghero	E	—	1
Id.	Sassari	E	3	3
Siracusa	Ca lentini	E	2	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Trapani	Marsala	E	6	2
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	—	1
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Cerea	E	—	1
			46	40
	Rabbia			
Arezzo	Chiusi della Verna	Can	—	1
Ascoli Piceno	Ripatransone	Can	—	1
Avellino	Mirabella Eclano	Can	—	1
Catanzaro	Crotone	Can	—	1
Firenze	San Godenzo	Can	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Can	—	1
Frosinone	Frosinone	Can	1	—
Id.	Ceccano	Can	—	4
Messina	Ucria	Can	—	1
Id.	Roccalumera	Can	—	1
Id.	Messina	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	2
Salerno	Nocera Inferiore	Can	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Salerno	Montecorvino Rovella	C	1	—
Siena	Siena	S	2	—
Terni	Monteleone d'Orvieto	S	1	—
			6	17
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	7	—
Bergamo	Arcene	E	1	—
Id.	Bergamo	E	2	—
Id.	Casirate d'Adda	E	1	—
Id.	Calcio	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Covo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Pumenengo	E	3	—
Id.	Spirano	E	1	—
Id.	Zanica	E	3	—
Id.	Seriate	Can	—	1
Id.	Stezzano	Can	—	1
Catanzaro	Crotone	O	—	1
Foggia	San Severo	O	4	4
Id.	Troia	O	4	—
Id.	San Marco in Lamis	O	5	—
Id.	Foggia	O	4	6
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	17	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Pavia	Mezzana Bigli	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	2
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	2	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	12	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	4	—
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Tarvisio	E	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Venezia	Campagna Lupia	R	—	1
Id.	San Michele al Tagliamento	R	—	1
			290	19
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
L'Aquila	Castellafiume	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Matera	Montalbano	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bologna	Minerbio	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Lucca	Camaiore	O	—	2
Pavia	Mortara	O	—	1
Piacenza	Carpaneto	O	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Venezia	Portogruaro	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	—	1
			22	4
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	—	2
Id.	Cividate al Piano	E	—	5
Id.	Cortenuova	E	7	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Bologna	Crevalcore	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Id.	Codigoro	E	3	—
Id.	Portomaggiore	E	—	1
Modena	Mirandola	E	2	1
Padova	Camposampiero	E	1	—
Id.	Conselve	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	—	2
Id.	Villa del Conte	E	—	3
Ravenna	Ravenna	E	—	1
Trento	Trento	E	—	1
Treviso	Vedelago	E	4	—
Id.	Roncade	E	1	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Morbo coitale maligno*				
Verona	Erbé	E	6	—
Id.	Nogara	E	1	—
Id.	Sorgà	E	2	—
Vicenza	Thiene	E	1	—
			100	16
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Erchie	O	—	1
Id.	Francavilla Fontana	O	6	—
Id.	Oria	O	2	—
Taranto	Taranto	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	1	—
			10	1
Setticimia emorragica bovina				
Nuoro	Posada	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			—	2
Tubercolosi bovina				
Imperia	Borgomaro	B	—	1
			—	1
Influenza del cavallo				
Bologna	Sala Bolognese	E	—	1
Pisa	Palaia	E	1	—
			1	1
Difterite aviaria				
Sassari	Sassari	P	—	1
			—	1
Barbone bufalino				
Salerno	Capaccio	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
			—	2
Colera dei polli				
Cagliari	Monastir	P	—	3
Id.	Sestu	P	—	1
Id.	Terralba	P	—	3
Firenze	Firenze	P	—	1
Forlì	Santa Sofia	P	2	—
Padova	Massanzago	P	2	—
Potenza	Calvello	P	—	5
Ravenna	Cervia	P	—	3
Id.	Ravenna	P	—	7
Reggio Calabria	Camini	P	—	4
Id.	Gioia Tauro	P	5	1
Id.	Placanica	P	—	5
Id.	Riace	P	—	6
Id.	Stignano	P	—	3
Id.	Samo di Calabria	P	—	4
Rovigo	Adria	P	1	—
Siena	Radicofani	P	—	3
			10	49
Peste aviaria				
Pesaro	Fermignano	P	—	2
Id.	Macerata Feltria	P	—	2
Id.	Tavoleto	P	—	4
Rovigo	Ficarolo	P	1	—
Salerno	Polla	P	1	—
Id.	Sant'Arsenio	P	1	—
Terni	Acquasparta	P	2	3
			5	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	1	3
Id.	Cossignano	P	3	2
Id.	Folignano	P	2	—
Id.	Monte San Pietrangeli	P	—	1
Id.	Montalto delle Marche	P	—	1
Id.	Montegiorgio	P	—	3
Id.	Monteprandone	P	—	5
Id.	Roccafluvione	P	3	—
Id.	Servigliano	P	3	—
Caltanissetta	Campofranco	P	—	15
Id.	Gela	P	1	11
Catania	Bronte	P	1	—
Ferrara	Ferrara	P	5	10
Foggia	Serracapriola	P	3	—
Id.	Faeto	P	1	—
Id.	Chieuti	P	—	4
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Imperia	Borgomaro	P	1	—
L'Aquila	Capestrano	P	2	—
Id.	L'Aquila	P	4	2
Id.	Sulmona	P	3	3
Matera	Ferrandina	P	—	2
Padova	Massanzago	P	1	—
Salerno	Salerno	P	2	—
Id.	Piaggine	P	2	—
Trento	Predazzo	P	—	1
			40	63

RIEPILOGO
dal 1° al 15 novembre 1945 - N. 21

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	21	28	37
2	Carbonchio sintomatico	1	2	2
3	Afta epizootica	32	147	472
4	Malrossino dei suini	32	102	291
5	Peste e setticimia dei suini	41	164	1041
6	Morva	2	3	9
7	Farcino criptococcico	15	31	86
8	Rabbia	13	18	23
9	Rogna	11	61	309
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
11	Aborto epizootico	10	18	26
12	Morbo coitale maligno	13	25	116
13	Vaiuolo ovino	3	5	11
14	Setticimia emorragica bovina	2	2	2
15	Tubercolosi bovina	1	1	1
16	Influenza del cavallo	2	2	2
17	Difterite aviaria	1	1	1
18	Colera dei polli	9	17	59
19	Peste aviaria	4	7	16
20	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	26	103

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(483)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 150 intestato a Irene Guzzardi fu Giuseppe in Russo, domiciliata a Catania, rappresentante n. 20 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato (ELFER) » e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. Boeri

(639)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo di lire 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Modena è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale n. 1589, del 29 ottobre 1945 Importo del mutuo, L. 6.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 9 febbraio 1945, registro n. 2 Interno, foglio n. 106.

(638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Convalida di assunzione di dipendenti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto in data 25 febbraio 1946, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato convalidato, alla data del 1° marzo 1945, il provvedimento di assunzione dell'impiegata Facchi Negri Silvana, disposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

(637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1946 - N. 53

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97,30
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	85,60
Id 5 % 1936	97,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.